

20 settembre 2011

**Audizione A.N.A.Me.F.
Commissione Giustizia Senato
Indagine conoscitiva sull'affido condiviso
(ddl 957 e 2454)**

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

l'A.N.A.Me.F. è lieta di partecipare a questo importante tavolo di lavoro e di poter dare un contributo su un tema così delicato e importante che riguarda una grande parte della società civile oltre ai minori sempre più spesso coinvolti nelle dispute familiari.

L'A.N.A.Me.F., è l'Associazione di **Avvocati Mediatori Familiari** in Italia.

Si è costituita in data 19 ottobre 2006 proprio a seguito della entrata in vigore della L. 54/06, con lo scopo precipuo di autoregolamentare, anche sotto il profilo deontologico, l'esercizio della funzione di Mediatore Familiare, svolta anche dagli avvocati, in conformità agli standards di formazione ed aggiornamento internazionalmente riconosciuti, al fine di garantire una classe di Mediatori Familiari, di area legale, di alto profilo qualitativo.

L'A.N.A.Me.F., ritiene che **la Mediazione Familiare** costituisca un'opportunità di grande rilievo nelle controversie attinenti alla separazione, al divorzio e alla cessazione della convivenza e, comunque in tutti quei casi in

cui occorre salvaguardare la bi-genitorialità nell'interesse superiore del minore.

La riforma dell'art. 155 c.c., che prevede l'affidamento condiviso della prole, rende più pressante l'esigenza di incentivare, far conoscere e utilizzare tale strumento, come già avviene in altri paesi e con ottimi risultati.

In quest'ottica l'A.N.A.Me.F., condivide l'intento del disegno di legge di cui all'esame, volto ad introdurre la obbligatorietà dell'informazione sulla mediazione familiare da parte della coppia genitoriale che l'attuale testo della L.54/06 lascia, invece, alla mera discrezionalità dell'organo giudiziario.

Si ritiene che la mediazione familiare sia un percorso di supporto alla genitorialità e nel contempo utile per contenere le situazioni distruttive dell'evento separativo che potrebbero avere effetti negativi soprattutto sulla prole.

Preso atto delle problematiche irrisolte che il DL 957 intende superare, nondimeno l'A.N.A.Me.F. ritiene che la previsione normativa di cui all'art. 709 bis 1, nella formulazione proposta, non sia pienamente condivisibile dovendosi conciliare la prevista obbligatorietà di informazione con la ineludibile tutela dei diritti, tanto più pregnante in presenza di minori e con le norme che già regolano il processo di separazione.

Al riguardo si ritiene che l'obbligatorietà dell'informazione del percorso mediativo debba essere di-

versamente disciplinata a seconda delle fasi del processo separativo in cui si innesta, ossia nella fase preprocessuale ovvero in quella processuale. Nella fase preprocessuale, siamo dell'avviso che le parti autonomamente acquisiscano le *“informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare”* attraverso centri pubblici, centri privati o associazioni di categoria i cui operatori/appartenenti abbiano una *“formazione specifica”*.

Quanto sopra con il necessario supporto di una forte campagna di sensibilizzazione ed informazione sul tema da effettuarsi dagli Organi Ministeriali competenti.

Si ritiene, altresì che la *“certificazione del passaggio presso il centro...”*, così come ipotizzata dalla norma, possa essere semplicemente attestata dalle parti medesime a mezzo dell'autocertificazione allegata al ricorso introduttivo del procedimento di separazione e/o divorzio.

Diversamente, la carenza e/o assenza di certificazione (il cui rilascio non sarebbe privo di costi aggiuntivi), potrebbe tradursi in una condizione (inaccettabile), di procedibilità della domanda.

Nella fase processuale, viceversa, l'obbligatorietà dell'informazione dovrà essere riservata al giudice, in tutti quei casi in cui rilevi *“il disaccordo nella fase di elaborazione del processo condiviso”*, e dovrà esserne dato atto nel verbale d'udienza.

L'A.N.A.Me.F., infine, non può non rilevare che il ricorso al giudice ai sensi dell'art. 709 ter cpc *“in caso di insuc-*

cesso” potrebbe accentuare ulteriormente la conflittualità ed essere ostativo ad un successivo ed eventuale ricorso alla mediazione familiare, oltre che essere strumentalmente utilizzato, considerata la sua valenza di deterrente.

L’A.N.A.Me.F., pertanto, ribadisce che l’accesso al percorso mediativo è volontario e che la sua interruzione o il suo eventuale insuccesso non possono essere sanzionabili. Nella consapevolezza che gli operatori/informatori abbiano *“una formazione specifica”*, si evidenzia che l’A.N.A.Me.F. ha già da tempo elaborato un disegno di legge, ancora all’esame della Commissione Affari Costituzionali, per la regolamentazione della figura professionale del mediatore indicando i requisiti che ritiene essenziali per svolgere l’attività di mediatore, onde garantire interventi di qualità e scongiurare pericolose riconversioni di competenze stante l’attuale mancanza di una ormai indifferibile disciplina della materia.

Segue per opportuna disamina e a completamento della presente audizione, la proposta di legge dell’A.N.A.Me.F. sulla *“Disciplina dell’Istituto della Mediazione Familiare”*.

PROPOSTA DI LEGGE A.N.A.ME.F.

Disciplina dell’Istituto della Mediazione Familiare.

Nella nostra società, com'è noto, la famiglia è il nucleo originario fondamentale per lo sviluppo dei suoi stessi componenti. La stabilità della famiglia pertanto è uno tra gli elementi più importanti per garantire la continuità delle relazioni familiari, la cura e il sano sviluppo delle nuove generazioni, favorire rapporti di solidarietà e la pace sociale. L'istituzione della famiglia nel corso degli anni è andata mutando insieme all'evolversi delle diverse realtà sociali, generando nella sua trasformazione molti problemi e conflitti per i quali la mera soluzione giudiziaria si è dimostrata inadeguata. Infatti i conflitti familiari che possono insorgere nelle situazioni di crisi coniugali o fra partner portano con sé emozioni di tale quantità e qualità che non hanno

eguali in altre situazioni conflittuali e che per la loro natura non riescono a trovare risoluzione nelle aule di Tribunale, dove le regole e i meccanismi finiscono spesso ad alimentare il conflitto. Sempre più frequentemente sono, infatti, coinvolti i figli nel disagio familiare provocato dall'evento separativo. In quest'ottica vanno promosse ed incentivate misure che aiutino a gestire la crisi della famiglia attraverso il coinvolgimento degli stessi confliggenti. La mediazione familiare è uno strumento di natura stragiudiziale specificamente finalizzato alla risoluzione dei conflitti che possono insorgere quando entra in crisi il matrimonio o la convivenza. Lo scopo della Mediazione Familiare è quello di aiutare la coppia ad uscire da una irriducibile conflittualità

che si autoalimenta, indirizzando le parti verso una corretta elaborazione dei personali motivi di rancore presenti all'esito di una crisi di coppia, così da permettere una soddisfacente riorganizzazione del nuovo assetto familiare.

Poiché l'intervento produce un notevole effetto deflattivo delle tensioni endogene ed esogene, la Mediazione Familiare si inserisce per definizione tra le forme di protezione e tutela, anche di rilevanza pubblica, delle relazioni familiari e soprattutto dei minori.

Tale effetto deflattivo è di sicuro rilievo pubblicistico anche perché fortemente riduttivo del carico giudiziario in materia di diritto di famiglia e dei minori, pendente dinanzi alle diverse autorità competenti.

Non a caso le varie risoluzioni del Comitato dei Ministri del Consiglio

d'Europa in questi anni hanno evidenziato l'esigenza di promuovere la mediazione familiare.

Si citano a titolo esemplificativo la Convenzione di Strasburgo del 1996 che all'art 13 promuove il ricorso alla mediazione e ad ogni altro metodo di soluzione dei conflitti atto a raggiungere un accordo, al fine di prevenire e risolvere le controversie, evitando che i bambini siano coinvolti in procedimenti giudiziari. L'articolo, recita: "Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni."

Nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa n.

R (98) 1 del 21 gennaio 1998, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, richiamando proprio l'articolo 13 della suddetta Convenzione, invitava "gli stati membri a promuovere e rinforzare la mediazione familiare", dando precise indicazioni sulla sua area d'azione, sull'organizzazione dei servizi, sui metodi, etc. Tra gli altri Al Principio III (VIII), invece, si legge: "Il mediatore dovrà avere più in particolare a cuore l'interesse superiore del fanciullo, dovrà incoraggiare i genitori a concentrarsi sui bisogni del fanciullo e dovrà ricordare ai genitori la loro responsabilità primordiale, trattandosi del benessere dei loro figli e della necessità che essi hanno di informarli e consultarli".

Il legislatore italiano, condividendo la *ratio* delle suddette indicazioni, ha dato formale ingresso all'

istituto della mediazione familiare con la previsione di cui all'art. 155 sexies L. 54/06, ma non avendo previsto una regolamentazione della figura professionale del Mediatore Familiare, ne ha rallentato nei fatti la sua concreta applicazione.

La Mediazione Familiare consiste in un percorso strutturato per la riorganizzazione delle relazioni familiari che si realizza attraverso l'intervento di un professionista, il mediatore familiare, a tale scopo precipuamente formato, che opera in posizione neutrale e indipendente quale facilitatore della comunicazione tra le parti nella garanzia del segreto professionale, in completa autonomia rispetto all'organo giudiziario al fine di aiutare la coppia a trovare degli accordi soddisfacenti.

Presuppone la richiesta da parte degli interessati di

un intervento svolto da professionisti altamente specializzati in campo giuridico, psicologico e sociale, al fine di poter concordare il nuovo assetto familiare emergente dalla crisi e garantire in tal modo ai figli minori il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori.

Il Professionista può operare individualmente (Mediatore Familiare) o in coppia con altro Mediatore a seconda del modello operativo prescelto.

E' indispensabile garantire che i Mediatori Familiari siano altamente specializzati mediante la creazione di una specifica figura a ciò formata presso Istituti pubblici e privati e proveniente dalle professionalità che si occupano di problematiche legate alla famiglia, Avvocati, Psicologi, Pedagogisti, Neuropsichiatri, Assistenti Sociali e medici psicoterapeuti.

Si è previsto pertanto di istituire presso il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la Commissione per la mediazione familiare il cui regolamento verrà emanato con D. p.r. dal Ministero del Lavoro (oppure Presidenza del consiglio), della Salute e delle Politiche Sociali entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. L'istituenda Commissione provvederà a creare degli elenchi, nei quali potranno essere inseriti, previa verifica dei requisiti professionali e formativi, i professionisti che intendono svolgere l'attività di mediatore familiare. Sarà compito della medesima Commissione, verificare l'aggiornamento della formazione e controllare il rispetto della deontologia professionale. La Commissione dovrà essere presieduta da un mediatore scelto tra profes-

sionisti di acclarata competenza di concerto con le principali Associazioni di categoria su proposta del Ministro.

Per ciò che concerne gli aspetti deontologici disciplinati in questa legge, si è tenuto conto di quanto già stabilito e recepito dalle principali Associazioni di mediatori familiari nazionali ed europee, come l'A.N.A.Me.F. (associazione nazionale avvocati mediatori familiari) l'AIMS (associazione italiana mediatori sistemici) l'AIMEF (associazione italiana mediatori familiari) e la SIMEF (società italiana di mediazione familiare)

Passando all'esame dell'articolato:

art. 1 (interesse pubblico)

Si dà atto che lo Stato Italiano riconosce la rilevanza pubblica e la funzione sociale in chiave deflattiva

della mediazione familiare e ne definisce gli ambiti.

art. 2 (definizione della Mediazione Familiare)

Si è illustrato il significato ed il contenuto della Mediazione Familiare, recependone la definizione più ampia, nel rispetto delle diverse scuole formative, e del principio normativamente garantito della tutela della Bi - genitorialità.

art. 3 (formazione del Mediatore costituzione di un elenco speciale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Specifica le competenze professionali che ogni mediatore familiare deve aver maturato per l'iscrizione nell'Elenco Speciale da istituirsi presso il Ministero.

art. 4 (Istituzione della Commissione)

Prevede l'istituzione da parte del Ministero di un professionista le cui competenze sono specificamente indicate.

art. 5 (ambito di attività e regole deontologiche)

Sono stati previsti gli obblighi deontologici specifici per il Mediatore familiare con particolare riferimento al diritto/dovere di astensione, ai casi di divieto di iniziare un percorso di mediazione familiare, nonché ai precisi obblighi informativi nei confronti delle parti che vogliano attivare un percorso mediatico.

art. 6 (obblighi di riservatezza e di segreto professionale a tutela della utenza)

Impone al professionista il dovere di riservatezza degli incontri e della do-

cumentazione acquisita in Mediazione; gli consente di opporre il segreto professionale ove convocato in giudizio, rispetto ai fatti ed alle circostanze relative al percorso mediatico, permette altresì, previa espressa autorizzazione delle parti, registrazioni audiovisive a fini didattici e formativi.

art. 7 (doveri del mediatore familiare e diritti delle parti)

Indica la necessità di sottoscrivere prima dell'inizio di un percorso di mediazione un "consenso informato" rispetto alle finalità ed agli obiettivi del percorso stesso, ai costi del medesimo ed alle modalità di pagamento.

art. 8 (sospensione del giudizio in corso)

Prevede espressamente la sospensione dell'iter giudiziario, ove già attivato, per il tempo necessario ad esperire la mediazione familiare.

art. 9 (Sospensione ed interruzione della Mediazione Familiare)

Prevede la possibilità di sospendere e/o interrompere il percorso della Mediazione Familiare in determinati casi.

art. 10 (Costi/tariffe della mediazione familiare)

Prevede la redazione di un apposito tariffario per dare l'opportunità a tutti i cittadini che intendano avvalersi di uno strumento per la risoluzione dei conflitti familiari anche presso professionisti privati.

ARTICOLATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Disciplina dell'Istituto della Mediazione Familiare.

ART. 1

(Interesse pubblico)

1. La Repubblica riconosce la rilevanza pubblica, l'importanza e la funzione sociale della mediazione familiare recependone la definizione più ampia, nel rispetto delle diverse scuole formative e del principio normativamente garantito della tutela della Bi-genitorialità, ne definisce gli ambiti professionali ed operativi, la disciplina e la sostiene favorendo la creazione e l'attivazione di Centri di Mediazione Familiare.

2. La presente legge disciplina la pratica della Mediazione Familiare sia essa esercitata in ambito libero – professio-

nale, sia nel contesto di una organizzazione pubblica o privata e/o convenzionata allo scopo di fornire garanzie di professionalità, probità e di integrità agli utenti e alle istituzioni.

ART. 2

(Definizione della mediazione familiare)

La Mediazione Familiare consiste in un percorso strutturato per la riorganizzazione delle relazioni familiari, che può essere richiesto ed attivato dai membri di una famiglia in fase separativa, divorzile o al termine di una relazione di fatto che si realizza attraverso l'intervento di un professionista, il mediatore familiare, terzo neutrale a tale scopo precipuamente formato, scelto da entrambi, che opera quale facilitatore della comunicazione tra le parti, nella garanzia del segreto professionale ed in completa autonomia rispetto all'organo giudiziario. La mediazione familiare affronta tutte le difficoltà della separazione, siano esse relazionali, economiche e/o patrimoniali.

Alla mediazione familiare possono accedere anche l'insieme dei membri della famiglia che risultino coinvolti nella separazione e nel divorzio e/o anche per tutte le altre vicende ad essa connesse.

2. Il mediatore familiare ha il compito di aiutare gli interessati a prendere accordi duraturi e reciprocamente accettabili, tenendo conto dei bisogni di ognuno e, ove occorra di quelli dei minori in uno spirito di corresponsabilità genitoriale.

3. Il mediatore non prende decisioni che riguardino i problemi della coppia sostituendosi a loro, ma aiuta solo favorirne il processo di responsabilizzazione e autonomia.

ART. 3

(istituzione della Commissione e costituzione di un Elenco Speciale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

E' istituita presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche So-

ciali la Commissione per la Mediazione Familiare il cui regolamento verrà emanato con D. p.r. dal Ministero del Lavoro (oppure Presidenza del consiglio), della Salute e delle Politiche Sociali entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. La commissione avrà il compito di:

- 1) redigere l'elenco dei mediatori familiari previa verifica dei requisiti professionali e formativi ,
- 2) riconoscere le associazioni di categoria che avranno il compito di garantire i requisiti formativi dei mediatori iscritti nel rispetto dei criteri minimi indicati nella presente legge.
- 3) definire e garantire il rispetto del codice deontologico sulla base di quanto già stabilito nella presente legge. Detto codice con le relative sanzioni verrà redatto dalla Commissione di concerto con le Associazioni di categoria.
- 4) promuovere la cultura della mediazione familiare

La commissione dovrà essere presieduta da un Mediatore scelto tra professionisti di acclarata competenza di concerto con le principali associazioni di categoria su proposta del Ministro.

In via di prima attuazione e sino allo spirare del primo triennio di vigore della norma, la Commissione indicherà tutte le attività integrative e/o compensative che dovranno essere adottate per l'inserimento nell'elenco dei professionisti non in regola con gli standards formativi.

ART. 4

(Formazione del Mediatore e requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale presso la Commissione)

1. Il professionista che intenda esercitare la funzione di Mediatore Familiare deve aver effettuato – presso Enti, Istituti o Associazioni pubbliche/private di acclarata competenza riconosciute dalla Commissione di cui all'art.3, una formazione per almeno 180 ore di corso ed aver svolto un percorso di supervisione e/o tirocinio presso centri di Mediazione Familiare per almeno 60 ore.

La permanenza nell'Elenco Speciale sarà subordinata all'acquisizione di crediti formativi annui attraverso aggiornamenti professionali riguardanti

le tematiche della famiglia, dei minori e della Mediazione Familiare nella misura stabilita dalla istituenda Commissione.

2. Il Mediatore familiare, per poter essere iscritto nell'Elenco Speciale istituito presso la Commissione Mediazione familiare istituita ai sensi dell'art. 2 deve aver conseguito la laurea in materie giuridiche psicosociali, pedagogiche e psichiatriche e aver svolto il percorso formativo di cui al comma 1.

ART. 5

(ambito di attività e regole deontologiche)

Nell'esercizio della mediazione familiare il Mediatore deve essere imparziale e non deve avere alcun interesse personale nell'esito della mediazione.

Il Mediatore, altresì, non deve intervenire se esistono circostanze che possano costituire un conflitto d'interesse anche solo potenziale, ovvero sia già intervenuto a favore di una delle parti.

Il Mediatore familiare è professionalmente autonomo ed indipendente rispetto all'eventuale inviante.

Al Mediatore, inoltre, è fatto divieto:

- di ottenere l'adesione ad accordi che non siano consensualmente raggiunti;
- di offrire alle parti in mediazione prestazioni professionali personali che esulino dal contesto operativo in essere.

Il Mediatore ha l'obbligo di informare le parti della facoltà di rivolgersi ad altro professionista di area giuridica, psicologica e/o sociale per una consulenza ed assistenza specifica.

.Il Mediatore Familiare non potrà fornire pareri in campo legale e/o psico-sociale a meno che non rivestano esclusivamente natura di mera informazione oggettiva.

ART. 6

(obblighi di riservatezza e di segreto professionale a tutela della utenza)

Il Mediatore Familiare deve rispettare e garantire la riservatezza degli incontri, del loro contenuto e di tutta la documentazione eventualmente prodotta dalle parti.

Il Mediatore non può essere citato come testimone e, nel rispetto delle norme pubblicistiche di natura penale, lo stesso può opporre a chiunque il segreto professionale relativamente al contenuto degli incontri e degli accordi intervenuti nel corso della Mediazione Familiare.

Nel caso in cui una Mediazione venga richiesta o attivata su parere o invio della Autorità giudiziaria, il Mediatore Familiare ha l'obbligo di informare gli interessati sulla libertà di intraprendere o meno il percorso e sulla esclusiva disponibilità degli eventuali accordi raggiunti .

Le eventuali registrazioni audio o videoregistrazioni delle sedute di Mediazione Familiare, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dalle parti .

ART. 7

(doveri del Mediatore Familiare e diritti delle Parti)

Prima di intraprendere il percorso di Mediazione Familiare il Mediatore ha

il dovere di esplicitare le finalità e le modalità del percorso mediativo così come indicate all'art. 2, e di concordare il numero ed il costo degli incontri e le modalità di pagamento, tenuto conto delle tariffe vigenti.

Il consenso al servizio di mediazione dovrà essere prestato per iscritto.

Il Mediatore qualora vi sia un procedimento giudiziario in corso, dovrà informare le parti in Mediazione che gli accordi raggiunti, prima della sottoscrizione, potranno essere sottoposti all'esame dei rispettivi legali di fiducia per la verifica della conformità alla legge.

ART. 8

(Sospensione del giudizio in corso)

Qualora sia pendente un giudizio civile innanzi l'Autorità Giudiziaria, questo potrà essere sospeso, su volontà e richiesta delle parti al giudice competente, per il tempo necessario all'espletamento del percorso di Mediazione Familiare.

Art. 9

(Sospensione ed interruzione della Mediazione Familiare)

Nel caso in cui un percorso di Mediazione Familiare venga interrotto, per scelta di una o di entrambe le parti o per la constatata impossibilità oggettiva alla prosecuzione, il Mediatore, qualora fosse pendente un giudizio, dovrà riferire all'autorità giudiziaria esclusivamente sulla interruzione senza indicarne i motivi.

ART. 10

(Costi/tariffe della Mediazione Familiare)

Le tariffe per il servizio di mediazione familiare, verranno fissate con apposito regolamento elaborato e aggiornato annualmente dalla Commissione Ministeriale.

ART. 11

(entrata in vigore)

La presente legge, non prevedendo alcun costo a carico dello Stato, entra

in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

